



Documento 08/11/2020 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE
Numero

Data 08/11/2020

Riferimento PROT.CNI N. 7349

Note

Allegati

Titolo **QUESITO DA PARTE DI UN ISCRITTO – COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE IUNIOR IN MATERIA DI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - RICHIESTA PARERE**

Testo Viene posta all'attenzione del Consiglio Nazionale la nota di un iscritto Ingegnere iunior – corredata da una voluminosa documentazione tecnica – che domanda parere formale "sulle possibilità di sviluppare progetti tecnici di impianti industriali che utilizzano metodologie standardizzate", trattandosi di progetti di impianti tecnologici, "compresi gli impianti di produzione di energia elettrica (da risorse rinnovabili) di varie potenze".

L'iscritto inoltre aggiunge che si è visto recapitare un diniego dal gestore E-Distribuzione, competente per le richieste di connessione di impianti di produzione, all'interno di un iter autorizzativo degli impianti basato sulla compilazione di una domanda sul portale telematico di E-distribuzione.

Prosegue allegando gli elaborati tecnici "a cui si fa riferimento nella lettera del Gestore E-Distribuzione che, ritenendo complessa la pratica, non concede ad un professionista iunior abilitato la titolarità del progetto (tra l'altro ancora in fase preliminare)" e trasmettendo anche altri elaborati generici di progetto "a titolo esemplificativo".

Della copiosa documentazione inoltrata fa poi parte anche un "parere" del Comitato permanente Ingegneri iuniores della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia ed una bozza, intitolata "Indirizzi interpretativi sulle competenze dell'Ingegnere industriale iunior", curata dallo stesso Comitato.

Sulla questione si osserva quanto segue.

E' doveroso, in primo luogo, sgombrare il campo da un possibile equivoco e delimitare esattamente il margine di intervento del Consiglio Nazionale sulla problematica.

L'equivoco riguarda la possibilità per il CNI di indagare e sottoporre a verifica i caratteri del singolo progetto, esaminando nel dettaglio schema elettrico dell'impianto, tabelle e tutta la documentazione tecnica, sostituendosi agli organismi preposti.

Non spetta infatti all'Ente Centrale di Categoria esaminare e valutare la relazione tecnica, i calcoli e le risultanze alla base del progetto, contenuti nella voluminosa documentazione trasmessa.

Il Consiglio Nazionale può formulare solamente delle osservazioni di carattere generale, tramite formule generali, in materia di competenze professionali, con indicazioni di massima che andranno poi calate ad opera degli interessati nel singolo contesto, facendone applicazione.

Per quanto concerne il profilo delle competenze professionali, ovvero l'unico sul quale ha titolo ad intervenire il CNI, si formulano le seguenti considerazioni.

Il professionista Ingegnere iunior – ai sensi dell'art.46, comma 3, lettera b), punto 3), del DPR n.328/2001 – può svolgere direttamente "le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di... impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva".

L'Ingegnere industriale iunior, in base alla legge professionale, può dunque intervenire in autonomia per le prestazioni che non implicano l'utilizzo di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione e che non concernono impianti e sistemi di tipologia complessa (1).

Ferma restando la difficoltà di individuare con esattezza i confini tra impianti di tipologia semplice e impianti di tipologia complessa e di "attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate" (2), il CNI esprime l'avviso che – ai fini della verifica puntuale – occorra procedere ad una analisi caso per caso del singolo progetto, senza preclusioni aprioristiche e non limitando la valutazione agli aspetti quantitativi e/o dimensionali, ma allargando la verifica anche agli aspetti qualitativi e sostanziali.

Nel caso di specie, l'iscritto informa che trattasi di sviluppare "progetti tecnici di impianti industriali che utilizzano metodologie standardizzate", sub specie di richieste di connessione di impianti di distribuzione, "allo scopo di operare liberamente nel campo della progettazione, direzione lavori e collaudo, in tutte le fasi di sviluppo ovvero Preliminare, Definitivo, Esecutivo, As Built, Collaudo, ecc", richiedendo parere formale al riguardo.

Al contrario E-distribuzione, con nota datata 21/11/2019, ha affermato che "Come stabilito nel DPR 328/2001 un progetto di un impianto elettrico complesso, come in questi due casi, può essere firmato da un ingegnere senior con iscrizione alla sezione A dell'albo", rigettando il progetto a firma di un Ingegnere iunior.

Ad avviso del Consiglio Nazionale la dimensione dell'opera (nella fattispecie: circa 4000 kW) non costituisce, di per sé, elemento determinante e discriminante per stabilire se la progettazione possa essere eseguita con metodologie di tipo standardizzato.

Laddove gli interventi richiedano l'applicazione di metodologie standardizzate, non può essere negata la privativa professionale dell'Ingegnere industriale iunior per la progettazione di impianti tecnologici, compresi gli impianti di produzione di energia elettrica da risorse rinnovabili, di varie potenze.

Bisogna quindi rifuggire da giudizi aprioristici e schematici, che non entrino nello specifico livello di difficoltà e complessità dell'intervento progettuale in esame.

In questa direzione, - al fine di esprimere un parere più completo e con cognizione di causa – sarebbe auspicabile conoscere più approfonditamente le motivazioni alla base del diniego di E-distribuzione, non limitandosi alla dichiarazione di "complessità" dell'intervento, priva di conseguente dimostrazione.

In questi termini, in base ai dati a disposizione, è il parere richiesto.

Confidando di avere chiarito i termini della questione e restando impregiudicate le autonome valutazioni e considerazioni del Consiglio dell'Ordine territoriale, si inviano cordiali saluti.

NOTE

(1) Secondo l'ordinanza del Tribunale di Avellino 19 febbraio 2014 n.395 – allegata alla circolare CNI 10/10/2014 n.434 – il DPR n.328/2001 ha – tra l'altro – stabilito "una ripartizione delle attività professionali attualmente attribuite agli ingegneri, individuando quale criterio di ripartizione quello relativo all'uso di metodologie avanzate od innovative per gli iscritti alla sezione A ed all'uso di metodologie standardizzate per gli iscritti alla sezione B".

(2) Si rinvia, per un approfondimento, allo studio del Centro Studi CNI intitolato "Le competenze professionali degli ingegneri iuniores"(luglio 2008).
